



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Stefania Gambardella	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 15 giugno 2022;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 e, in particolare, l'art.4;

VISTO il D.I. del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 2013 con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la deliberazione n. 21/2022/INPR del 8 febbraio 2022 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 6/2022 del 30 marzo 2022 con il quale al Referendario Lucia Marra è stata assegnata, secondo i criteri ivi specificati, l'attività di controllo sulle relazioni di fine mandato redatte, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011, da parte degli amministratori degli enti locali interessati dal rinnovo degli organi elettivi nel 2022;

VISTA la nota prot. 2940 del 7 giugno 2022 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 8 del 10 giugno 2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Lucia Marra,

PREMESSO CHE

1. Il Comune di **Uras (OR)**, interessato dalle elezioni del 12 giugno 2022 per scadenza fisiologica della consiliatura, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, in data **27 aprile 2022**, la relazione di fine mandato redatta ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011.

La relazione è risultata:

- sottoscritta in data **12 aprile 2022**;
- munita di certificazione dell'Organo di revisione in data **15 aprile 2022**;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data **27 aprile 2022**

2. L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del d. l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e, quindi, dall'art. 11 del d.

l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive

mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

RILEVATO

- che, alla luce di quanto sopra esposto, la relazione di fine mandato presentata dal Comune di Uras, è stata redatta in conformità al contenuto prescritto, sottoscritta e certificata nei termini stabiliti;
- che la ridetta relazione, tuttavia, risulta essere stata trasmessa a questa Sezione di controllo e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in ritardo rispetto ai termini puntualmente fissati dall'art. 4 del D.lgs. 149/2011;

RITENUTO

- che tale alterazione della procedura, essendo la pubblicazione intervenuta comunque entro il termine massimo calcolato nell'ipotesi di puntuale rispetto delle scadenze associate dal legislatore a ciascun singolo adempimento, non ha inciso sulle legittime prerogative dei cittadini in ordine alla corretta e tempestiva informazione sulla contabilità di mandato, funzionale a garantire un effettivo controllo democratico sull'amministrazione uscente e un esercizio più consapevole del diritto di voto;

ACCERTA

Il rispetto sostanziale, da parte dei soggetti tenutivi, degli obblighi di legge dettati dall'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, pur rilevandosi le criticità sopra richiamate alla luce delle quali si raccomanda, per il futuro, l'osservanza puntuale della sequenza temporale stabilita dal legislatore.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Uras.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. 33/2013.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2022.

IL RELATORE
Lucia Marra

IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 15 giugno 2022

IL DIRIGENTE
Paolo Carrus